



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

COPIA

R. D. n.12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA COMPONENTE IMU - ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, presso **la sala civica "Mons. B.Socche" di Arcole**, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

CERETTA ALESSANDRO	P	Favorevole	CARLI DAVIDE	P	Favorevole
TRENTIN BARBARA	P	Favorevole	BOSEGGIA STEFANO	A	
LONGO MARIUCCIA	P	Favorevole	FERRARO ANNA	A	
GODI RICCARDO	P	Favorevole	BARANA MICHELA	A	
LONGO MARIO GILBERTO	P	Favorevole	NARDI LUCA	A	
TODESCO FERNANDO	P	Favorevole	CRISTANI LAURA	P	Contrario
FAVENO VITTORINA	P	Favorevole			

(P)resenti n. 9, (A)ssenti n. 4
(F)avorevoli n. 8; (C)ontrari n. 1; (A)stenuti n. 0

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. ABRAM PAOLO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CERETTA ALESSANDRO - SINDACO - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 01.09.2014, applicato per l'annualità 2014;

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24.06.2015 con la quale è stato modificato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 28.07.2015, applicato per l'annualità 2015;

VISTA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2016 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 31.05.2016, applicato per l'annualità 2016;

VISTA infine la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08.03.2017 con la quale è stato modificato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 28.03.2017, applicato per l'annualità 2017;

VISTA quindi la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08.03.2017 di determinazione di aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017, pubblicata sul portale del federalismo in data 27.03.2017;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

PRESO ATTO CHE le modifiche introdotte dalla Legge 27.dicembre 2013, n. 147 prevedono che l'imposta municipale propria non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015, con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IUC:

- Esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Cambiamento della modalità di determinazione della rendita catastale immobili gruppi "D" e "E", che tiene conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi, escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo;
- Riduzione del 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta (genitori-figli) a condizione che il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda solamente un altro immobile che deve essere adibito a propria abitazione principale e deve essere situato nello stesso comune in cui è

collocato l'immobile oggetto del comodato; il comodato deve essere registrato e l'attestazione del possesso dei requisiti viene perfezionata con dichiarazione IMU. In ogni caso viene soppressa la facoltà comunale di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili concessi in comodato.

CONSIDERATO che le modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito disponendo, tra l'altro, che a partire dall'anno 2014 venga considerata l'esclusione per le seguenti fattispecie:

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

CONSIDERATO anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

VISTO che l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; precisando che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del 29 novembre 2017 con il quale il Ministro dell'Interno ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018;

CONSIDERATO che il comunicato del 12.02.2018 del Ministero dell'Interno ha annunciato ufficialmente che è in corso di pubblicazione il decreto che stabilisce l'ulteriore proroga al 31 marzo del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018:

VISTO che l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale data;

VISTO il bilancio 2018 in corso di approvazione (di cui all'odierno O.D.G.);

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2017 e delle successive modifiche normative;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 8 (Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno e Carli) , astenuti nessuno, contrari n. 1 (Cristani) espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018:
 - Aliquota **4,8 per mille** per abitazioni principali della categoria A/1, A/8 e A/9;
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6,0 per mille – aliquota TASI applicata pari a "2" - somma IMU + TASI =/ < 6,8 per mille)
 - Aliquota **8,1 per mille** per **tutti gli altri immobili ed aree edificabili**;
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "2" - somma IMU + TASI =/ < 10,6 per mille)
 - Aliquota **8,1 per mille** per tutti gli immobili del **gruppo catastale "D" immobili produttivi – comprese le unità immobiliari appartenenti alla categoria D/5** – con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014;
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "2,5" - somma IMU + TASI =/ < 10,6 per mille)
- 3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni ed esenzioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018:
 - a) **riduzione di €. 200,00=** per unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, C/2, C/6 e C/7 (nella misura massima di una unità per categoria) fino a concorrenza del suo ammontare e rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) **riduzione di €. 200,00=** sugli alloggi, regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
 - c) **riduzione del 50%** sulla base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si considerano i fabbricati aventi un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono necessari interventi di risanamento o restauro conservativi;

- d) viene considerata direttamente ***adibita ad abitazione principale*** rientrante, quindi, nell'esenzione dal tributo municipale proprio, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata e che abbia le utenze di fornitura di acqua, luce e gas disattivate;
- e) viene considerata direttamente ***adibita ad abitazione principale*** rientrante, quindi, nell'esenzione dal tributo municipale proprio, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà e di usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà e di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti utilizzata e che abbia le utenze di fornitura di acqua, luce e gas disattivate;
- f) ***riduzione del 50%*** della base imponibile per le unità immobiliari – escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – concesse in ***comodato d'uso gratuito*** a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo altro immobile nello stesso comune dell'immobile concesso in comodato, e solo se il comodante ha residenza e dimora in questo altro immobile. In ogni caso, per poter accedere alla riduzione, è necessario procedere con l'attestazione del possesso dei requisiti con dichiarazione IMU.

- 4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;
- 5) DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC modificato con la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08.03.2017, in vigore dal 01/01/2017.
- 6) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- 7) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a **effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 9 - (Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno, Carli e Cristani);

Consiglieri votanti: n. 9 - (Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno, Carli e Cristani);

- voti favorevoli: n. 8 - (Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno e Carli)

- voti contrari: n. 1 (Cristani)

astenuti: nessuno

Il Sindaco ne proclama l'esito

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Il Sindaco sottopone all'attenzione ed alla trattazione del Consiglio Comunale il presente punto all'ordine del giorno concernente l'oggetto e, a conclusione della relazione, dichiara aperta la discussione ed intervengono i Consiglieri:

Il Consigliere Cristani Dott.ssa Laura: "Non capisco perché il nostro è un Comune virtuoso, perché ho visto che noi abbiamo un avanzo di amministrazione, se non sbaglio di oltre 400.000 euro e poi non andiamo a ridurre le tariffe dell'IMU, infatti sarebbe consentito portare per le abitazioni principali non esenti al 2% e così per gli altri fabbricati si potrebbe portarlo al 4,6% perché appunto la legge statale dà questa possibilità, andare dal 4 abbassare fino al 2 e quindi il minimo. Non capisco perché questa cosa noi non possiamo farla, secondo me perché è un bilancio forse troppo appesantito da spese di vario genere, ecco in questo senso, secondo me è da anni che è ferma questa tassa e si potrebbe ridurre."

Il Sindaco: "Non è sicuramente al massimo intanto per iniziare"

Il Consigliere Dott.ssa Laura Cristani: "Si potrebbe abbassare ancora."

Il Sindaco: "E la parte di avanzo, sa benissimo che in buona parte purtroppo va accantonato. Tra l'altro non c'è più neanche l'IMU sulla prima casa quindi."

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA COMPONENTE IMU - ANNO 2018.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 16-02-2018

Il Responsabile del servizio
f.to ABRAM DOTT. PAOLO

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 16-02-2018

Il Responsabile del servizio
f.to ABRAM DOTT. PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CERETTA ALESSANDRO

Il Segretario Generale
F.to Dott. ABRAM PAOLO

N.ro 398 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, il giorno 27-03-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000.

Arcole, li 27-03-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. ABRAM PAOLO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Arcole, li 27-03-2018

Il Segretario Generale
Dott. ABRAM PAOLO

IL DELEGATO

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 07-04-2018.

Il Segretario Generale
F.to Dott. ABRAM PAOLO